



COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Provinciale: Viale Monza, 160 – 20127 Milano (MM Gorla)

Tutti i mercoledì alle ore 17.00 Assemblee in sede

Tel. 02-27080806 - Fax 25707140

web: www.cobas-scuola-milano.org e-mail: mail@cobas-scuola-milano.org

E “LA SVENTURATA RISPOSE”...

In sede di Tribunale del Lavoro, l'amministrazione scolastica viene piegata a pronunciare quattro sì e costretta a ridurre la sanzione da sospensione a semplice censura

Per aver protestato contro la defissione, attuata dal capo d'istituto, di cartelli prodotti dall'attività del *Laboratorio per la pace*, un docente precario aveva subito la sospensione per un mese dello stipendio e dall'insegnamento.

Nella causa intentata contro tale assurdo provvedimento e attacco alla libertà d'insegnamento, l'amministrazione scolastica ha dovuto oggi rimangiarsi la sanzione irrogata.

Uno spasso vedere l'avvocatura dello stato perdere progressivamente il terreno e l'arrogante prosopopea davanti alle incalzanti argomentazioni della giudice.

Essa ha dunque dovuto dire

Sì a conciliare con il docente, **Sì** a derubricare la sanzione,
Sì a restituire l'intero stipendio, **Sì** a rifondere le spese legali.

Pertanto

al di là del permanere del minimo sanzionatorio, reso accettabile in sede di conciliazione al solo fine di chiudere una vicenda che durava da tre anni, cogliamo in essa gli elementi più significativamente positivi:

- **l'arroganza di capi d'istituto, ispettori e amministrazione centrale viene messa alla prova** sarà più difficile utilizzare il piano amministrativo per attaccare, in realtà, la libertà d'insegnamento e le didattiche della contemporaneità e della pace.
- **non sarà più possibile irrogare una sanzione a termini scaduti d'un contratto precario** tra i fatti contestati e l'applicazione della sanzione erano intercorsi tre anni: “una pubblica amministrazione che sceglie di far funzionare la scuola per un terzo del suo organico con contratti di precarietà si assume la responsabilità dell'azione disciplinare entro i rigorosi termini di quel contratto, pena la sua nullità”.
- **si ripara all'insulto** la restituzione dell'intero stipendio al docente costituisce un risarcimento, al tempo stesso, sul piano materiale quanto su quello morale
- **viene garantita la tutela del lavoratore** a fronte dell'immenso potere di autotutela del dirigente, gratuito e garantito dall'amministrazione, una volta tanto, nel risarcimento al lavoratore, è riconosciuta la sua condizione di soggetto debole.

Milano 16 aprile 2008

Da affiggere all'albo sindacale secondo la normativa vigente